SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 aprile 2014

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 gennaio 2014.

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane. (Decreto n. 78642).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visto l'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifica l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto l'articolo 7, comma 5, lettera *c)*, del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica ulteriormente l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto l'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;

Visto, in particolare, il comma 42 del citato articolo 3, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 7, comma 5, lettera *c)*, punto 5, del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, nella parte in cui prevede che la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

Visto, in particolare, il comma 43 del citato articolo 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l'entrata in vigore dei decreti di cui al menzionato comma 42 determinino l'abrogazione del decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto n. 178 del 1 luglio 2005, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi del predetto articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di «Poste Italiane S.p.A.»;

Visto l'accordo sindacale nazionale stipulato in data 27 giugno 2013 tra Poste Italiane spa e SLC – CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE, FAILP CISAL, CONFSAL Com.ni, UGL Com.ni con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di adeguare la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane spa alle previsioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e contestualmente di estendere l'ambito di applicazione del Fondo ad altre Società del Gruppo Poste Italiane;

Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto n. 178 del 1° luglio 2005 con quanto convenuto nell'accordo citato del 27 giugno 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Decreta

Art. 1.

Adeguamento del fondo

1. Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle Poste Italiane spa già istituito presso l'INPS e del quale rappresenta una gestione, è adeguato alle previsioni di cui all'articolo 3, legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n. 92 gli oneri di amministrazione derivanti dall'INPS dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilità del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.

Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.

Art. 2.

Finalità e destinatari del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste Italiane di cui all'articolo 7, comma 9-*sexies*, del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, che, nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, con le finalità previste dall'articolo 3, commi 4 e 11, legge 28 giugno 2012, n. 92:

a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;

b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

2. Il Fondo non può erogare prestazioni a favore di lavoratori dipendenti di società derivate o derivanti dalle imprese sopra indicate in seguito ad operazioni societarie.

3. Il Fondo viene ridenominato "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane".

4. Le somme accantonate nel Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle Poste Italiane spa, di cui al decreto 1° luglio 2005, n. 178, fino all'entrata in vigore del presente decreto, rimangono acquisite al fondo medesimo, così come adeguato alle previsioni di cui all'articolo 3, legge 28 giugno 2012, n. 92.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da cinque esperti designati da Poste Italiane e da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo o il contratto collettivo nazionale di lavoro, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nonché da due funzionari con qualifica di dirigente in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle Organizzazioni sindacali.

4. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti del Comitato amministratore. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

6. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

7. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.

8. I componenti del Comitato durano in carica 4 anni, senza possibilità di rielezione e, in ogni caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo Comitato. Nell'ipotesi in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

9. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria di adeguamento alla disciplina di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche ed integrazioni, i componenti del Comitato amministratore previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2005, n. 178 in carica alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.

Art. 4.

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore del Fondo deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;

c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all'articolo 3, commi 6 e 29 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 30 del medesimo articolo 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione del Fondo, adottando i provvedimenti necessari per assicurare al funzionamento del medesimo la massima economicità e trasparenza;

e) proporre modifiche alla contribuzione ordinaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni;

f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui al successivo articolo 11;

h) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Art. 5.

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione Europea;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti, interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione correlata, di cui al comma 33 dell'articolo 3 della legge n. 92/2012, alla competente gestione assicurativa obbligatoria;

b) in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al versamento della contribuzione correlata, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

Qualora l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l'assegno straordinario sarà pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento della BCE (TUR) vigente alla data di erogazione della prestazione stessa, dedotta la contribuzione correlata.

2. Agli interventi definiti dal comma 1, vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo 2.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro, a favore dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato a carico della gestione previdenziale obbligatoria di riferimento entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tener conto della complessiva anzianità rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori (estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale).

5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 6.

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)* è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2 nella misura dell'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ed applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario (0,50%) sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera *a)*.

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)* è dovuto mensilmente da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. Il Fondo ai sensi dell'articolo 3, comma 26 e ss., legge 28 giugno 2012, n. 92 ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

5. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

6. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.

7. Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore ha la facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate anche in corso d'anno con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e Finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del Comitato amministratore.

8. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del Comitato amministratore, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze, anche in mancanza di proposta del Comitato Amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.

9. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 25, della legge n. 92/2012, compreso l'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995.

Art. 7.

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:

a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 1, all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2, all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative ove previste;

c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, all'espletamento delle procedure contrattuali e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

2. L' accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di cui al precedente comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, un pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera *c)*, si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1 e 2.

4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, può accedere tutto il personale dipendente delle Poste Italiane spa e delle Società del Gruppo, come individuate dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, esclusi i dirigenti.

Art. 8.

Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie

1. Le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)* sono rivolte ai lavoratori che, nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni.

2. Le parti, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* e 2, individueranno le modalità, i criteri e le priorità di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*.

Art. 9.

Criteri di precedenza

1. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri di cui all'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore con cadenza non superiore a due mesi, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande in base alle disponibilità del Fondo e alle valutazioni di priorità espresse dallo stesso Comitato amministratore. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2, devono riguardare interventi di durata massima almeno pari a quella prevista dall'articolo 3, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10.

Prestazioni criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)* punto 1, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell'Unione Europea.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2, (superiore a 36 ore annue pro – capite) il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. Tale assegno ordinario di sostegno al reddito deve riguardare interventi di durata massima almeno pari a quella prevista dall'articolo 9.

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro in essere tra le parti.

4. L'importo dell'assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.

5. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia , alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario, così come stabilito dall'articolo 17, comma 4 bis , del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;

b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario così come stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

6. Nei casi di cui al comma 5, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione anticipata o di vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

7. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2, e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

8. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

9. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti interessati e versate a carico del Fondo, per ciascun trimestre, entro il trimestre successivo.

10. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.

11. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennità *una tantum*, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

12. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 11.

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito non sono cumulabili, in quanto incompatibili, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti che svolgono attività in concorrenza con le attività delle imprese del Gruppo Poste Italiane come individuate dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, è sospesa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato dall'articolo 10 con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di datori di lavoro diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione erogabile dal fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'interessato e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti correlati.

7. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

8. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 3, comma 34, legge 28 giugno 2012, n. 92.

Art. 12.

Contributi sindacali

1. I lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito hanno facoltà di versare i contributi sindacali a favore delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in forza di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui all'articolo 10.

Art. 13.

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2014

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
GIOVANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 751

14A02971

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina V&A/12 del 7 gennaio 2014, recante modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio, a seguito di procedura di mutuo riconoscimento, relativa al medicinale per uso umano «Ponesta».

Estratto determinazione V&A/548 del 18 marzo 2014

Specialità medicinale: PONESTA.

Titolare AIC: SIMESA S.P.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0128/001-006/II/047.

Tipo di modifica: rettifica estratto della determinazione V&A/12 del 7 gennaio 2014.

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determinazione V&A/12 del 7 gennaio 2014, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2014:

laddove è riportato:

033533011 - «2,5 compresse rivestite con film» 3 compresse;

033533023 - «2,5 compresse rivestite con film» 6 compresse;

033533035 - «20,5 compresse rivestite con film» 6 compresse con contenitore;

033533047 - «2,5 compresse rivestite con film» 12 compresse;

033533050 - «2,5 compresse rivestite con film» 18 compresse;

033533062 - «5 compresse rivestite con film» 3 compresse;

033533074 - «5 compresse rivestite con film» 6 compresse;

033533086 - «5 compresse rivestite con film» 6 compresse con contenitore;

033533098 - «5 compresse rivestite con film» 12 compresse;

033533100 - «5 compresse rivestite con film» 18 compresse;

033533112 - «rapimelt 2,5 compresse orodispersibili» 2 compresse;

033533124 - «rapimelt 2,5 compresse orodispersibili» 6 compresse;

033533136 - «rapimelt 2,5 compresse orodispersibili» 12 compresse;

033533148 - «rapimelt 2,5 compresse orodispersibili» 2 compresse con contenitore;

033533151 - «rapimelt 2,5 compresse orodispersibili» 6 compresse con contenitore;

leggasi:

033533011 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 3 compresse;

033533023 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse;

033533035 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse con contenitore;

033533047 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

033533050 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 18 compresse;

033533062 - «5 mg compresse rivestite con film» 3 compresse;

033533074 - «5 compresse rivestite con film» 6 compresse;

033533086 - «5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse con contenitore;

033533098 - «5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

033533100 - «5 mg compresse rivestite con film» 18 compresse;

033533112 - «rapimelt 2,5 mg compresse orodispersibili» 2 compresse;

033533124 - «rapimelt 2,5 mg compresse orodispersibili» 6 compresse;

033533136 - «rapimelt 2,5 mg compresse orodispersibili» 12 compresse;

033533148 - «rapimelt 2,5 mg compresse orodispersibili» 2 compresse con contenitore;

033533151 - «rapimelt 2,5 mg compresse orodispersibili» 6 compresse con contenitore.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A02784

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina V&A/13 del 7 gennaio 2014, recante modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio, a seguito di procedura di mutuo riconoscimento, relativa al medicinale per uso umano «Zomig».

Estratto determinazione V&A/550 del 18 marzo 2014

Specialità medicinale: ZOMIG.

Titolare AIC: ASTRAZENECA S.P.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0128/001-006/II/047.

Tipo di modifica: rettifica estratto della determinazione V&A/13 del 7 gennaio 2014.

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determinazione V&A/13 del 7 gennaio 2014, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2014:

laddove è riportato:

033345113 - «2,5 mg compresse orodispersibili» 2 compresse con contenitore;

033345125 - «2,5 mg compresse orodispersibili» 2 compresse;

033345137 - «2,5 mg compresse orodispersibili» 6 compresse;

033345149 - «2,5 mg compresse orodispersibili» 6 compresse con contenitore;

033345152 - «2,5 mg compresse orodispersibili» 12 compresse;

leggasi:

033345113 - «rapimelt 2,5 mg compresse orodispersibili» 2 compresse con contenitore;

033345125 - «rapimelt 2,5 mg compresse orodispersibili» 2 compresse;

033345137 - «rapimelt 2,5 mg compresse orodispersibili» 6 compresse;

033345149 - «rapimelt 2,5 mg compresse orodispersibili» 6 compresse con contenitore;

033345152 - «rapimelt 2,5 mg compresse orodispersibili» 12 compresse.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A02785

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin»

Estratto determinazione V&A IP n. 631 del 24 marzo 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AUGMENTINE 875/125 mg comprimidos 20 comprim. (4×5) dalla Spagna con numero di autorizzazione 59515 C.N. 697914-3 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., Via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano;.

Confezione: AUGMENTIN «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Codice AIC: 040488052 (in base 10) 16MM3N (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compressa contiene:

Principi attivi: amoxicillina triidrato corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg.

Eccipienti: silice colloidale, carbossimetilamido sodico di patata, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, ipromellosa 5 cps, ipromellosa 15 cps, macrogol 4000, macrogol 6000, titanio diossido (E171), dimeticone.

Indicazioni terapeutiche

AUGMENTIN è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle infezioni:

dell'orecchio e dei seni nasali,

infezioni del tratto respiratorio,

infezioni del tratto urinario,

infezioni della pelle e dei tessuti molli comprese infezioni dentali,

infezione delle ossa e delle articolazioni.

Confezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); Pharm@idea s.r.l. Via del Commercio, 5 – 25039 Travagliato (BS);

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: AUGMENTIN «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Codice AIC: 040488052; Classe di rimborsabilità: C (nn) .

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AUGMENTIN «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Codice AIC: 040488052; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02850

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin»

Estratto determinazione V&A IP n. 632 del 24 marzo 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AUGMENTINE 875/125 mg comprimidos 30 comprim. (5×6) dalla Spagna con numero di autorizzazione 59515 C.N. 697876-4 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., Via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano;

Confezione: AUGMENTIN «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Codice AIC: 040488049 (in base 10) 16MM3K (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compressa contiene:

Principi attivi: amoxicillina triidrato corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg.

Eccipienti: silice colloidale, carbossimetilamido sodico di patata, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, ipromellosa 5 cps, ipromellosa 15 cps, macrogol 4000, macrogol 6000, titanio diossido (E171), dimeticone.

Indicazioni terapeutiche

AUGMENTIN è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle infezioni:

dell'orecchio e dei seni nasali,

infezioni del tratto respiratorio,

infezioni del tratto urinario,

infezioni della pelle e dei tessuti molli comprese infezioni dentali,

infezione delle ossa e delle articolazioni.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago di Molgora (MB); De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AUGMENTIN «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Codice AIC: 040488049; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AUGMENTIN «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Codice AIC: 040488049; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02851

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determinazione V&A IP n. 633 del 24 marzo 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SOMAC gastro-resistant tablet 40 mg 56 tabs dalla Norvegia con numero di autorizzazione 8141 (vnr. 005209), il quale per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione PANTORC e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Farma 1000 S.r.l., Via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano;

Confezione: PANTORC 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Codice AIC: 043159021 (in base 10) 1953HF (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio attivo: Pantoprazolo 40 mg (come sodio sesquidrato).

Eccipienti: Nucleo: sodio carbonato anidro, mannitolo (E421), crospovidone, povidone K90, calcio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E 172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato.

Inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Indicazioni terapeutiche

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

Esofagite da reflusso. Un'infiammazione dell'esofago (il tubo che unisce la gola con lo stomaco) accompagnata da rigurgito di acido gastrico.

Adulti:

Un'infezione con un batterio denominato Helicobacter pylori nei pazienti con ulcera duodenale e ulcera gastrica in combinazione con due antibiotici (Terapia di eradicazione). Lo scopo è di liberarsi dei batteri in modo da ridurre la possibilità che queste ulcere ritornino.

Ulcere dello stomaco e del duodeno.

Sindrome di Zollinger-Ellison ed altre condizioni in cui viene prodotto troppo acido nello stomaco.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago di Molgora (MB); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PANTORC 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Codice AIC: 043159021; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PANTORC 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Codice AIC: 043159021; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02852

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determinazione V&A IP n. 634 del 24 marzo 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SOMAC gastro-resistant tablet 20 mg blister 14 tabs dalla Norvegia con numero di autorizzazione 99-4148 (vnr. 545467), il quale per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione PANTORC e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: «Pantorc» 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister.

Codice A.I.C.: 043159019 (in base 10) 1953HC (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: pantoprazolo 20 mg (come sodio sesquidrato);

eccipienti: nucleo: sodio carbonato (anidro), mannitolo, crospovidone, povidone K90, calcio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato.

Inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Indicazioni terapeutiche

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

trattamento dei sintomi (es. pirosi, rigurgito acido, dolore nella deglutizione) associati alla malattia da reflusso gastroesofageo causata da reflusso di acido dallo stomaco;

trattamento a lungo termine dell'esofagite da reflusso (infiammazione dell'esofago accompagnata da rigurgito di acido dallo stomaco) e prevenzione del suo ripresentarsi.

Adulti:

prevenzione delle ulcere duodenali e dello stomaco causate da farmaci antinfiammatori non steroidei (Fans, per esempio, ibuprofene) in pazienti a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con Fans.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine De Salute S.r.l. via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona); Cit S.r.l., via Primo Villa 17 - 20875 Burago di Molgora (Monza Brianza); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Pantorc» 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister.

Codice A.I.C.: 043159019.

Classe di rimborsabilità: «C» (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C» (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Pantorc» 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister.

Codice A.I.C.: 043159019; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02853

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determinazione V&A IP n. 619 del 24 marzo 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLOC 40 mg tabletki dojelitowe 14 tab dalla Polonia con numero di autorizzazione R/6898, il quale per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione PANTORC e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: società Farmaroc S.r.l., viale Pio XI n. 48 - 70056 Molfetta (Bari).

Confezione: «Pantorc» 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 043160023 (in base 10) 1954GR (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: pantoprazolo 40 mg (come sodio sesquidrato);

eccipienti: nucleo: sodio carbonato anidro, mannitolo (E421), crospovidone, povidone K90, calcio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico, acido meta-crilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato.

Inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Indicazioni terapeutiche

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

esofagite da reflusso. Un'infiammazione dell'esofago (il tubo che unisce la gola con lo stomaco) accompagnata da rigurgito di acido gastrico.

Adulti:

un'infezione con un batterio denominato Helicobacter pylori nei pazienti con ulcera duodenale e ulcera gastrica in combinazione con due antibiotici (Terapia di eradicazione). Lo scopo è di liberarsi dei batteri in modo da ridurre la possibilità che queste ulcere ritornino;

ulcere dello stomaco e del duodeno;

sindrome di Zollinger-Ellison ed altre condizioni in cui viene prodotto troppo acido nello stomaco.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Logifarma S.r.l. via Campobello, 1 - 00040 Pomezia (Roma); Fiege Logistics Italia S.p.a. - Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Pharma Partners S.r.l. via V. Locchi, 112 - 50141 Firenze.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Pantorc» 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 043160023.

Classe di rimborsabilità: «C» (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C» (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Pantorc» 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 043160023; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02854

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determinazione V&A IP n. 620 del 24 marzo 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SOMAC gastro-resistant tablet 40 mg blister 14 tabs dalla Norvegia con numero di autorizzazione 8141 (vnr. 001411), il quale per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione PANTORC e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmaroc S.r.l. viale Pio XI n. 48 - 70056 Molfetta (Bari).

Confezione: «Pantorc» 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 043160011 (in base 10) 1954GC (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: pantoprazolo 40 mg (come sodio sesquidrato);

eccipienti: nucleo: sodio carbonato anidro, mannitolo (E421), crospovidone, povidone K90, calcio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico, acido, metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato.

Inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Indicazioni terapeutiche

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

esofagite da reflusso. Un'infiammazione dell'esofago (il tubo che unisce la gola con lo stomaco) accompagnata da rigurgito di acido gastrico.

Adulti:

un'infezione con un batterio denominato Helicobacter pylori nei pazienti con ulcera duodenale e ulcera gastrica in combinazione con due antibiotici (Terapia di eradicazione). Lo scopo è di liberarsi dei batteri in modo da ridurre la possibilità che queste ulcere ritornino;

ulcere dello stomaco e del duodeno;

sindrome di Zollinger-Ellison ed altre condizioni in cui viene prodotto troppo acido nello stomaco.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Logifarma S.r.l. via Campobello, 1 - 00040 Pomezia (Roma); Fiege Logistics Italia S.p.a. - Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Pharma Partners S.r.l. via V. Locchi, 112 - 50141 Firenze.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Pantorc» 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 043160011.

Classe di rimborsabilità: «C» (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C» (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Pantorc» 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 043160011; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02855

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lercanidipina Dr. Reddy's».

Estratto di determinazione V&A n. 508 del 13 marzo 2014

Specialità medicinale LERCANIDIPINA DR. REDDY'S.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società DR. Reddy's S.r.l., con sede in via Fernanda Wittgens, 3 - Milano, con codice fiscale 01650760505.

Confezioni A.I.C.

n. 039823012 - «10 mg compresse rivestite con film » 28 compresse in blister PVC-AL;

n. 039823024 - «10 mg compresse rivestite con film » 28 compresse in blister PVC-PVDC-AL;

n. 039823036 - «20 mg compresse rivestite con film » 28 compresse in blister PVC-PVDC-AL;

n. 039823048 - «20 mg compresse rivestite con film » 28 compresse in blister PVC-AL.

È ora trasferita alla società:

Tecnigen S.R.L., con sede in via Galileo Galilei 40 - Cinisello Balsamo - Milano, con codice fiscale 08327600964, rappresentata dalla società Tecnigen S.R.L., con sede in via Galileo Galilei 40 - Cinisello Balsamo, Milano, con codice fiscale 08327600964.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02856

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina Dr. Reddy's».

Estratto di determinazione V&A n. 509 del 13 marzo 2014

Specialità medicinale RANITIDINA DR. REDDY'S.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società DR. Reddy's S.r.l., con sede in via Fernanda Wittgens, 3 - Milano, con codice fiscale 01650760505.

Confezioni A.I.C.:

n. 035503010 - 20 compresse da 150 mg;

n. 035503022 - 10 compresse da 300 mg;

n. 035503034 - «300 mg» 20 compresse rivestite con film.

È ora trasferita alla società: Tecnigen S.r.l., con sede in via Galileo Galilei 40 - Cinisello Balsamo - Milano, con codice fiscale 08327600964, rappresentata dalla società Tecnigen S.r.l., con sede in via Galileo Galilei, 40 - Cinisello Balsamo - Milano, con codice fiscale 08327600964.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02857

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tulev».

Estratto determinazione V&A n. 557 del 18 marzo 2014

Medicinale: TULEV.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Kiros PharmaS.r.l**.** (codice fiscale 01905580682) con sede legale e domicilio fiscale in via Torquato Tasso, 89 - 65121 Pescara.

Confezioni A.I.C.:

n. 040046017 - «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

n. 040046029 - «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse.

È ora trasferita alla società: ABC Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 08028050014) con sede legale e domicilio fiscale in Corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02858

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluicare» e «Fluicare Tosse Sedativo».

Estratto determinazione V&A/n. 558 del 18 marzo 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Schiapparelli S.p.a. (codice fiscale n. 10368570155) con sede legale e domicilio fiscale in Strada Statale per Genova km 98 Snc, 15122 Alessandria.

Medicinale FLUICARE.

Confezione A.I.C.:

n. 036784015 - «750 mg/ 15 ml sciroppo» flacone 150 ml.

Medicinale FLUICARE TOSSE SEDATIVO.

Confezione A.I.C.:

n. 025517018 - «15 mg/5 ml sciroppo» flacone 150 ml.

Sono ora trasferite, in seguito alla procedura di fusione per incorporazione, alla società Paglieri S.p.a. (codice fiscale n. 01681270060) con sede legale e domicilio fiscale in strada statale per Genova km 98 Snc, 15122 Alessandria.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02859

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zauris».

Estratto determinazione V&A/n. 559 del 18 marzo 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe (codice fiscale RNNGPP56A04D414M) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco n. 6, 85033 Episcopia - Potenza.

Medicinale ZAURIS.

Confezione A.I.C.

n. 037678012 - «5 mg compresse» 28 compresse;

n. 037678024 - «10 mg compresse» 14 compresse.

È ora trasferita alla società:

S.F. Group S.r.l. (codice fiscale n. 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre n. 59, 00134 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02860

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donaflor».

Estratto determinazione V&A/n. 560 del 18 marzo 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della Società Bruno Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale n. 05038691001) con sede legale e domicilio fiscale in via Delle Ande n. 15, 00144 Roma.

Medicinale: DONAFLOR.

Confezione A.I.C.:

n. 034027019 - «50 mg + 30 mcg compresse vaginali» 6 compresse;

n. 034027021 - «50 mg + 30 mcg compresse vaginali» 12 compresse.

È ora trasferita alla società:

Pierre Fabre Pharma S.r.l. (codice fiscale n. 10128980157) con sede legale e domicilio fiscale in via Winckelmann n. 1, 20146 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02861

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Calcitriolo Mylan Generics».

Estratto determinazione V&A./n. 494 del 7 marzo 2014

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20, 20124 Milano, Italia, codice fiscale n. 1317925015.

Medicinale: CALCITRIOLO MYLAN GENERICS.

Variazione A.I.C.: Richiesta Prolungamento Smaltimento Scorte.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: «CALCITRIOLO MYLAN GENERICS».

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035102019 - «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule;

A.I.C. n. 035102021 - «0,5 microgrammi capsule molli» 30 capsule.

possono essere dispensati per ulteriori 180 giorni a partire dalla scadenza del termine del periodo precedentemente concesso a seguito della comunicazione di notifica AIFA/V&A/P/11339 del 3 febbraio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 20 febbraio 2014.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02862

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Physioneal»

Estratto determinazione V&A/527 del 17 marzo 2014

Titolare A.I.C.: BAXTER S.p.a.

Specialità medicinale: PHYSIONEAL

Tipologia: Proroga smaltimento scorte

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni coinvolte nella modifica autorizzata con la Determinazione sotto riportata, della specialità medicinale Physioneal , possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 18 marzo 2014 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla Determinazione V&A/1392 del 3 settembre 2013 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2013.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02863

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Gabapentin Mylan Generics»

Estratto determinazione V&A/522 del 14 marzo 2014

Titolare A.I.C.: MYLAN S.p.a.

Specialità medicinale: GABAPENTIN MYLAN GENERICS

Tipologia: Proroga smaltimento scorte

«Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale GABAPENTIN MYLAN GENERICS»

036607012 - «100 Mg Capsule Rigide» 10 Capsule In Blister Pvc/Alu

036607024 - «100 Mg Capsule Rigide» 20 Capsule In Blister Pvc/Alu

036607036 - «100 Mg Capsule Rigide» 30 Capsule In Blister Pvc/Alu

036607048 - «100 Mg Capsule Rigide» 50 Capsule In Blister Pvc/Alu

036607051 - «100 Mg Capsule Rigide» 90 Capsule In Blister Pvc/Alu

036607063 - «100 Mg Capsule Rigide» 100 Capsule In Blister Pvc/Alu

036607075 - «100 Mg Capsule Rigide» 200(100x2) Capsule In Blister Pvc/Alu

036607087 - «100 Mg Capsule Rigide» 250 Capsule In Blister Pvc/Alu

036607099 - «300 Mg Capsule Rigide» 10 Capsule In Blister Pvc/Alu

036607101 - «300 Mg Capsule Rigide» 20 Capsule In Blister Pvc/Alu

036607113 - «300 Mg Capsule Rigide» 30 Capsule In Blister Pvc/Alu

036607125 - «300 Mg Capsule Rigide» 50 Capsule In Blister Pvc/Alu

036607137 - «300 Mg Capsule Rigide» 90 Capsule In Blister Pvc/Alu

036607149 - «300 Mg Capsule Rigide» 100 Capsule In Blister Pvc/Alu

036607152 - «300 Mg Capsule Rigide» 200(100x2) Capsule In Blister Pvc/Alu

036607164 - «300 Mg Capsule Rigide» 250 Capsule In Blister Pvc/Alu

036607176 - «400 Mg Capsule Rigide» 10 Capsule In Blister Pvc/Alu

036607188 - «400 Mg Capsule Rigide» 20 Capsule In Blister Pvc/Alu

036607190 - «400 Mg Capsule Rigide» 30 Capsule In Blister Pvc/Alu

036607202 - «400 Mg Capsule Rigide» 50 Capsule In Blister Pvc/Alu

036607214 - «400 Mg Capsule Rigide» 90 Capsule In Blister Pvc/Alu

036607226 - «400 Mg Capsule Rigide» 100 Capsule In Blister Pvc/Alu

036607238 - «400 Mg Capsule Rigide» 200 (100x2) Capsule In Blister Pvc/Alu

036607240 - «400 Mg Capsule Rigide» 250 Capsule In Blister Pvc/Alu

036607253 - «100 Mg Capsule Rigide» 500 (5x100) Capsule In Blister Pvc/Alu Confezione Ospedaliera

036607265 - «100 Mg Capsule Rigide» 1000 (10x100) Capsule In Blister Pvc/Alu Confezione Ospedaliera

036607277 - «300 Mg Capsule Rigide» 500 (5x100) Capsule In Blister Pvc/Alu Confezione Ospedaliera

036607289 - «300 Mg Capsule Rigide» 1000 (10x100) Capsule In Blister Pvc/Alu Confezione Ospedaliera

036607291 - «400 Mg Capsule Rigide» 500 (5x100) Capsule In Blister Pvc/Alu Confezione Ospedaliera

036607303 - «400 Mg Capsule Rigide» 1000 (10x100) Capsule In Blister Pvc/Alu Confezione Ospedaliera

036607315 - «100 Mg Capsule Rigide» (20x1) Capsule In Blister Pvc/Alu Unit Dose

036607327 - «100 Mg Capsule Rigide» (60x1) Capsule In Blister Pvc/Alu Unit Dose

036607339 - «100 Mg Capsule Rigide» (100x1) Capsule In Blister Pvc/Alu Unit Dose

036607341 - «300 Mg Capsule Rigide» (20x1) Capsule In Blister Pvc/Alu Unit Dose

036607354 - «300 Mg Capsule Rigide» (60x1) Capsule In Blister Pvc/Alu Unit Dose

036607366 - «300 Mg Capsule Rigide» (100x1) Capsule In Blister Pvc/Alu Unit Dose

036607378 - «400 Mg Capsule Rigide» (20x1) Capsule In Blister Pvc/Alu Unit Dose

036607380 - «400 Mg Capsule Rigide» (60x1) Capsule In Blister Pvc/Alu Unit Dose

036607392 - «400 Mg Capsule Rigide» (100x1) Capsule In Blister Pvc/Alu Unit Dose

036607404 - «100 Mg Capsule Rigide» 50 Capsule In Flacone Hdpe

036607416 - «100 Mg Capsule Rigide» 100 Capsule In Flacone Hdpe

036607428 - «100 Mg Capsule Rigide» 250 Capsule In Flacone Hdpe

036607430 - «300 Mg Capsule Rigide» 50 Capsule In Flacone Hdpe

036607442 - «300 Mg Capsule Rigide» 100 Capsule In Flacone Hdpe

036607455 - «300 Mg Capsule Rigide» 250 Capsule In Flacone Hdpe

036607467 - «400 Mg Capsule Rigide» 50 Capsule In Flacone Hdpe

036607479 - «400 Mg Capsule Rigide» 100 Capsule In Flacone Hdpe

036607481 - «400 Mg Capsule Rigide» 250 Capsule In Flacone Hdpe

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 15 marzo 2014 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati AIFA/V&A/P/112677 del 20 ottobre 2013 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 novembre 2013.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gzzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

14A02864

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Simvastatina Sandoz»

Estratto determinazione V&A/521 del 14 marzo 2014

Titolare A.I.C.: SANDOZ S.p.a.

Specialità medicinale: SIMVASTATINA SANDOZ

Tipologia: Proroga smaltimento scorte

«Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale SIMVASTATINA SANDOZ»

037206012 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Al

037206024 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Al

037206036 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Al

037206048 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Al

037206051 - «10 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister Pvc/Al

037206063 - «10 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister Pvc/Al

037206075 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Al

037206087 - «10 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister Pvc/Al

037206099 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Al

037206101 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Al

037206113 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in contenitore Pe

037206125 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore Pe

037206137 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore Pe

037206149 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore Pe

037206152 - «10 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in contenitore Pe

037206164 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore Pe

037206176 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore Pe

037206188 - «10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore Pe

037206190 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Al

037206202 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Al

037206214 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Al

037206226 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Al

037206238 - «20 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister Pvc/Al

037206240 - «20 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister Pvc/Al

037206253 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Al

037206265 - «20 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister Pvc/Al

037206277 - «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Al

037206289 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Al

037206291 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in contenitore Pe

037206303 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore Pe

037206315 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore Pe

037206327 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore Pe

037206339 - «20 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in contenitore Pe

037206341 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore Pe

037206354 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore Pe

037206366 - «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore Pe

037206378 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Al

037206380 - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Al

037206392 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Al

037206404 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Al

037206416 - «40 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister Pvc/Al

037206428 - «40 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister Pvc/Al

037206430 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Al

037206442 - «40 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister Pvc/Al

037206455 - «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Al

037206467 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Al

037206479 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in contenitore Pe

037206481 - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore Pe

037206493 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore Pe

037206505 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore Pe

037206517 - «40 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in contenitore Pe

037206529 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore Pe

037206531 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore Pe

037206543 - «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore Pe

037206556 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Al

037206568 - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Al

037206570 - «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Al

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 29 marzo 2014 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati AIFA/V&A/P/115066 del 14 novembre 2013 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 28 novembre 2013.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02865

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Glucosio Baxter S.p.A.»

Estratto determinazione V&A/535 del 18 marzo 2014

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. (codice fiscale 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma (Italia).

Medicinale: GLUCOSIO BAXTER S.P.A.

Variazione A.I.C.: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Glucosio Baxter S.p.a.», possono essere dispensati per ulteriori 180 giorni a partire dalla scadenza del termine del periodo precedentemente concesso con la comunicazione di notifica regolare per modifica stampati AIFA/V&A/P/89292 del 27 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 19 settembre 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A02866

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Xatral»

Estratto determinazione V&A/536 del 18 marzo 2014

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.P.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

Medicinale: XATRAL.

Variazione A.I.C.: Proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale XATRAL possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine del periodo precedentemente concesso con la Determinazione per modifica stampati V&A/1914/2013 del 6 novembre 2013, pubblicata nel S.O. n. 80 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A02867

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Mesalazina Sandoz»

Estratto determinazione V&A. n. 549 del 18 marzo 2014

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese) - Italia, codice fiscale 00795170158.

Medicinale: MESALAZINA SANDOZ.

Variazione A.I.C.: Richiesta prolungamento smaltimento scorte.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: MESALAZINA SANDOZ, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034836015 - «500 mg compresse rivestite» blister 50 compresse;

A.I.C. n. 034836027 - «2 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule monouso;

A.I.C. n. 034836039 - «4 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule monouso,

possono essere dispensati per ulteriori 120 giorni a partire dalla scadenza del termine del periodo precedentemente concesso a seguito della comunicazione di notifica AIFA/V&A/136416 del 30 dicembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 30 gennaio 2014, senza ulteriore proroga.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02868

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Gemcitabina Sun», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 78/2014 del 12 marzo 2014

Medicinale: GEMCITABINA SUN.

Confezioni:

A.I.C. n. 038815 015 «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 038815 027 «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 50 ml.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Em) B.V.

Procedura Mutuo Riconoscimento DK/H/1328/001-002/R/001.

Con scadenza il 22 aprile 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A02869

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Simeticone Angenerico», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 79/2014 del 14 marzo 2014

Medicinale: SIMETICONE ANGENERICO.

Confezioni:

A.I.C. n. 039631 015 «42 mg compresse masticabili» 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039631 027 «42 mg compresse masticabili» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039631 039 «42 mg compresse masticabili» 60 compresse in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.P.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento PT/H/0213/001/R/001.

Con scadenza il 29 novembre 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A02870

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAGLIARI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione della giunta camerale n. 32 del 18 marzo 2014, il dott. Luca Camurri è stato nominato, con decorrenza dal 1° marzo 2014, conservatore del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, in sostituzione del precedente conservatore, dott.ssa Rossella Pinna.

14A02766

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-086) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.